

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

OGGETTO	ATTIVITÀ ESERCITABILI - FAQ DEL GOVERNO
RIFERIMENTI	FAQ GOVERNO - DPCM 22/03/2020; D.M. DEL MISE DEL 25/03/2020
CIRCOLARE DEL	31/03/2020

Sintesi: il Governo ha pubblicato sul proprio sito una serie di Faq di chiarimento delle restrizioni riguardanti le attività soggette ad obbligo sospensione dal 23/03/2020 al 3/04/2020 varate con il DPCM 22/03/2020 e successivamente integrate/modificate con il DM del MISE del 25/03/2020.

Si evidenzia la possibilità di esercitare l'attività nei seguenti casi:

- *attività professionali: anche se esercitate in forma d'impresa*
- *commercio al dettaglio: è ammessa*
- *la vendita di soli "generi alimentari" e "di prima necessità" (ex DPCM 11/03/2020 e lett. f) dell'art. 1 DPCM 22/03/2020) con l'osservanza della distanza interpersonale; eventuali altri prodotti devono essere rimossi dagli spazi di vendita (o deve esserne precluso l'accesso)*
- *è sempre ammessa la vendita "al domicilio" per qualsiasi tipologia di bene*
- *trasporti: non opera alcun particolare divieto (nè per i trasporti "in proprio" che per "c/terzi").*

Come noto con il D.M. del MISE del 25/03/2020 (che ha sostituito DPCM 22/03/2020) sono state individuate le **attività che possono proseguire anche nel presente periodo emergenziale fino al 3/04/2020**, in quanto ritenute strategiche ed essenziali.

Si ricorda inoltre che alla sospensione generalizzata si applicano comunque (cioè per le imprese non incluse nella tabella) una **serie di deroghe previste** dalle lett. da d) ad h) dell'art. 1) del DPCM 22/03/2020.

FAQ DEL GOVERNO

Il **Governo** ha aggiornato sul proprio sito le **Faq** a chiarimento delle limitazioni imposte non solo per le attività produttive, ma anche la vita quotidiana dei cittadini. Di seguito i chiarimenti che interessano l'attività dei consulenti, suddivise nei seguenti settori:

- ✓ trasporti;
- ✓ pubblici esercizi e attività commerciali;
- ✓ attività produttive professionali e servizi;
- ✓ cantieri;
- ✓ agricoltura, allevamento e pesca;
- ✓ turismo.

TRASPORTI

Per quanto riguarda i trasporti i chiarimenti sono i seguenti:

- nessuna limitazione al **transito di merci**;

Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

- possibilità di **circolazione per i corrieri**;

I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

- nessuna limitazione per i **corrieri**;

Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.

- trasporto pubblico non di linea** regolato da Presidenti delle regioni e Ministero delle infrastrutture;

Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?

I Presidenti delle regioni possono intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può a tali fini intervenire su servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

- per le attività aperte possibile la **vendita dei soli beni consentiti**;

Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?

No. Non è consentita la **vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all'allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020.**

Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare **esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità** ed è, comunque, tenuto a **organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi** dai predetti. **Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali** i prodotti la cui vendita non è consentita.

Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

- le attività autorizzate possono rimanere aperte **tutti i giorni della settimana**;

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?

No, non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alle vendite di prodotti di cui all'allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020.

Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del Dpcm del 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la **distanza interpersonale di 1 metro**, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

- possibile la **vendita a domicilio**;

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell'allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).

- prodotti per i quali è prevista la sola autorizzazione alla **produzione non possono essere commercializzati**;

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, salvo quanto espressamente previsto, evidentemente in via integrativa, dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del Dpcm 22 marzo 2020.

La produzione di prodotti, **autorizzata ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020** (aggiornato dal Dm 25 marzo 2020) **non ne autorizza la vendita al dettaglio**. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

- autorizzata la **vendita on line**;

Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?

Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente, nonché dell'inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell'attività.

- autorizzata l'attività di **riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli**;

Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?

Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l'attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l'attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.

- consentita la vendita di **sigarette elettroniche**;

Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l'attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria?

Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall'obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.

- vietata l'attività di **erboristeria**;

Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell'adozione del Dpcm dell'11 marzo 2020?

No. L'attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l'igiene personale ovvero di generi alimentari.

- attività di **somministrazione di alimenti e bevande** sul posto o per asporto solamente nelle aree di **rifornimento carburante** lungo le autostrade oppure con **consegna a domicilio**;

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

- attività di **somministrazione di alimenti e bevande** solo negli ospedali o aeroporti e nelle aree di rifornimento carburante delle autostrade per con vendita per asporto;

Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività?

In seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.

- **bar** aperti solo per la vendita di **prodotti autorizzati** (es. tabacchi);

I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?

In questi esercizi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.

- i cibi per **asporto preconfezionati** possono essere venduti solo con consegna a **domicilio**;

Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?

Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto..

- vendita di **alimenti e bevande** solo a **domicilio**;

La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

- vietata l'attività per i **stabilimenti balneari**;

Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?

Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l'apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione.

- consentita l'attività per gli **esercizi di ristorazione** situati all'interno di strutture in cui operano uffici e **servizi pubblici essenziali**;

Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all'interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza?

No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- vietata l'attività per **concessionarie di automobili**;

Le concessionarie di automobili rimangono aperte?

No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa

- consentita l'attività di **vendita di fiori semi, piante e fiori ornamentali**, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e simili;

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita??

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

- aperti gli **studi privati**;

Gli studi privati devono restare chiusi?

No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

- **strutture sanitarie private** aperte solo su **appuntamento** per prestazioni **non rinviabili**;

Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi?

Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.

- consentita l'attività di **call center**;

Sono incluse nella sospensione le attività dei call center?

No. Tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e resta fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile.

- consentita l'attività di **logistica e consegna pacchi**;

Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono? Un'azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo un'attività produttiva?

No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

- consentita l'attività di **riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario**;

I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?

Sì. L'attività può continuare ad essere espletata laddove posta in essere direttamente da un operatore economico esercente anche attività di trasporto di merci o di persone (attività espressamente autorizzata dall'Allegato 1 e qualificabile come servizio essenziale di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 1, del Dpcm del 22 marzo 2020). Laddove l'attività venga invece espletata da un operatore economico diverso da quello esercente l'attività di trasporto, essa è autorizzata in quanto qualificabile come funzionale ad assicurare la continuità dell'attività di trasporto medesima, fermo restando l'obbligo di comunicazione al Prefetto.

- consentita l'attività di **noleggio di auto, veicoli e furgoni**;

Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) rientrano tra quelle sospese?

No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l'utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti.

- attività di **autoscuola** solo per distanza, consentito il servizio di **agenzia e assicurazione**;

Le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica sono considerati soggetti che svolgono attività assimilabile ai "servizi assicurativi"? Possono quindi proseguire le proprie attività?

Le autoscuole devono sospendere l'attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili). Anche gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo.

- vietata l'attività di **agenzia immobiliare**;

Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?

Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività.

- consentiti i **servizi professionali** anche da **esterni**;

Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti)?

Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

- consentite le attività **professionali** anche esercitate in **forma d'impresa**;

Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente **consentite** in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del Dpcm del 22 marzo 2020 non può trovare ostacolo nell'eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) prevede che **qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile** (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio)

- consentita l'attività di **riparazione alle abitazioni** solo se **indispensabile**;

È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale?

È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.

- consentita l'attività di **colf, badanti e babysitter**;

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi??

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza.

Tale attività è infatti ricompresa nell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

- l'elenco delle attività allegato al DPCM 11/03/2020 è **tassativo**;

L'elenco delle attività inerenti i servizi alla persona consentite di cui all'all. 2 è tassativo?

Sì, l'elenco dei servizi consentiti è tassativo.

- consentiti i **sopralluoghi indifferibili**;

È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza?

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste "accese", ovvero "sotto pressione" (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

- consentita l'attività di **manutentore** interno all'azienda;

È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?

Se tali funzioni sono svolte da personale interno all'azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall'autocertificazione appositamente predisposta.

- l'elenco delle attività consentite stabilito dal DPCM vale anche quando si realizza un **bene per un ente critico europeo**;

Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?

Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera "garantita": può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente,

una diversa valutazione sul punto di quest'ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.

- attività consentita anche quando il codice **Ateco è secondario** senza comunicazione al Prefetto;

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell'allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio..

- attività consentita anche verso **cliente straniero**;

Un'impresa che svolge un'attività indicata nell'allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm del 22 marzo 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, lett. f) del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

- attività funzionale possibile verso **cliente straniero**;

Un'impresa che svolge un'attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm del 22 marzo 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

- consentita l'attività di **produzione di prodotti cosmetici** e per **l'igiene personale**;

Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l'igiene personale possono proseguire?

Sì, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l'igiene personale.

- consentita l'attività di **amministratore di condominio**;

Il Dpcm del 22/03/2020 all'art.1, comma 1, lettera a prevede che "Le attività professionali non sono sospese ...". E dunque, ad esempio, l'attività professionale di amministratore di condominio, codice ATECO 68.32.00 non è soggetta a sospensione mentre lo è l'attività, sempre relativa all'amministrazione di condomini ed immobili, se svolta nella forma di impresa?

No, l'attività non è comunque soggetta a sospensione. Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del Dpcm del 22 marzo 2020 non può trovare ostacolo nell'eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio che devono tenersi con strumenti telematici o comunque in locali dove sia garantito il rispetto delle distanze interpersonali, onde evitare fenomeni di assembramento).

AGRICOLTURA ALLEVAMENTO E PESCA

- consentito il **trasporto** di **prodotti agroalimentari**;

Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?

No, non sono previste limitazioni.

- nessuna limitazione attività di un **imprenditore agricolo**;

Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni.

- consentita l'attività di **pesca**;

Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. La continuità dell'attività è garantita anche per il settore della pesca?

Sì, la continuità dell'attività è garantita anche per il settore della pesca.

TURISMO

- vietati **spostamenti** di tipo **turistico**;

Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati.

- attività di **ristorazione e di somministrazione alimenti e bevande** nelle strutture ricettive **solo** verso gli **ospiti** della struttura;

Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?

I bar e i ristoranti all'interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.

- la **struttura turistico** ricettiva non risponde degli **spostamenti del cliente**;

Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

MC SYSTEM STUDIO